

Allegato alla delibera n.57 di C.C.del 6 giugno 2007

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE
IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE AD AGRIFIDI BOLOGNA PER
FINANZIAMENTI DI DURATA PLURIENNALE - INVESTIMENTI AZIENDALI -
FINANZIAMENTI ANNUALI PER LA CONDUZIONE AZIENDALE**

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'accesso delle imprese agricole ai contributi in conto interessi corrisposti in forma attualizzata da parte del Consorzio Agrifidi Bologna tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate dal Comune di Galliera.
2. Gli obiettivi perseguiti e disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Favorire l'introduzione di innovazioni nel settore agricolo;
 - b) Agevolare o consolidare l'inserimento dei giovani e lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali;
 - c) Diffondere l'adozione di tecniche in grado di contenere i costi di produzione, di aumentare il reddito dell'impresa coltivatrice, di migliorare l'ambiente nel suo complesso e in particolare quello rurale;
 - d) Migliorare la qualità dei prodotti agricoli tipici del territorio e la loro valorizzazione;
 - e) Agevolare gli agricoltori che hanno subito danni da eventi calamitosi alle strutture e impianti aziendali;
 - f) Migliorare le condizioni di lavoro degli imprenditori agricoli e degli addetti;

ART. 2 - Requisiti per la partecipazione

Possono richiedere i contributi le aziende agricole di cui all'art.2135 del c.c. come modificato dal decreto legislativo n. 228 del 18/05/2001, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., situate in Provincia di Bologna e che possiedono i seguenti requisiti:

1. Avere terreno e/o strutture aziendali ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Comune di Galliera;
2. Essere associate al Consorzio Agrifidi Bologna (Statuto Consortile artt. 4 e 5).

ART. 3 - Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

1. Interventi strutturali e produttivi in genere;
2. Ripristino di strutture e impianti danneggiati da eventi calamitosi, oltre alle necessità della conduzione aziendale derivanti dalle perdite di prodotto a seguito di calamità naturali;
3. Ripristino e/o miglioramento della rete scolante e realizzazione di nuove canalizzazioni;
4. Realizzazioni di impianti di irrigazione in funzione antibrina e per difesa fitosanitaria;
5. Realizzazioni di impianti di micro - irrigazione che consentono un minor consumo di acqua;
6. Adeguamento delle macchine e delle attrezzature ai sensi della Legge 626/94;
7. Acquisto di macchine ed attrezzature innovative e coerenti con l'ordinamento colturale dell'azienda;

8. Realizzazione di interventi per la salvaguardia dell'ambiente. L'adozione di tecniche di difesa dai parassiti e di diserbo a minore impatto ambientale (dispenser per la confusione sessuale, impiego per tutti gli usi possibili del *Bacillus thuringiensis*, pirodiserbo ecc.) nonché l'adozione di qualunque altra tecnica innovativa che comporti un beneficio per la salute e per l'ambiente;
9. Adeguamento delle strutture per lo stoccaggio;
10. Acquisto di supporti informatici destinati alla modernizzazione di tecniche produttive e gestionali dell'azienda;
11. Acquisto di stazione automatica per il rilevamento dei dati meteo da inserire nella rete regionale;
12. Controllo e taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci;
13. Attivazione di nuove imprese agricole da parte di giovani in età fino ai 40 anni;
14. Acquisto terreni in arrotondamento;
15. Conduzione aziendale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 43/97 e successive modifiche.

ART. 4 - Termine e modalità di presentazione delle domande

1. Il termine di chiusura della raccolta delle domande è fissato al 30/11;
2. Le richieste dovranno essere inoltrate da parte degli interessati su apposito modulo (All.1) e presentate in duplice copia alla segreteria di Agrifidi, entro e non oltre la scadenza prevista al punto 1;
3. Ai fini della determinazione del rispetto del termine temporale sopra indicato farà fede la data di ricevimento apposta sulla domanda dalla segreteria di Agrifidi;
4. A parità di requisiti sarà determinante per la graduatoria la data di cui al precedente punto 3, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
5. Le domande pervenute fuori termine non saranno considerate ammissibili.

ART. 5 - Documentazione e modalità per la concessione del Contributo

1. Alla luce delle domande pervenute, il C. di A. del Consorzio, previo parere favorevole dell'Istituto di Credito prescelto, delibera l'accoglimento delle domande e la concessione del contributo nel limite delle disponibilità finanziarie impegnate dal Comune;
2. L'importo del finanziamento potrà essere pari al 100% della spesa sostenuta e documentata, al netto dell'IVA e comunque non inferiore a € 6.000,00.= (seimila) e non superiore a € 125.000,00.= (centoventicinquemila);
3. I finanziamenti avranno durata triennale o quinquennale (così come la garanzia prestata da Agrifidi);
4. Per la conduzione i finanziamenti avranno durata annuale (così come la garanzia prestata da Agrifidi ed il conteggio del contributo di minimo 0,5 punti) e l'importo massimo erogabile di massimo € 80.000,00.= nel rispetto dei parametri previsti per gli stessi;
5. Il contributo all'abbattimento del tasso di interesse sarà calcolato attualizzando l'importo del mutuo erogato per un periodo di tre anni (quindi il contributo spettante all'Azienda Agricola, a parità d'investimento, sarà il medesimo sia per durata triennale che quinquennale);
6. La domanda di finanziamento **dovrà essere** presentata sulla base di semplici preventivi o computi metrici estimativi;
7. Resta inteso che le fatture, i computi metrici estimativi finali ed i rogiti dovranno avere una data compresa tra l'01/01 ed il 31/12 **e comunque successiva alla delibera di Agrifidi**;
8. L'erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione della rendicontazione spese (copia fatture o documenti equipollenti quali computi metrici, ecc.) che dovrà

pervenire entro e non oltre il 15/01, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.7 del Reg. CE 1257/99;

9. Gli agricoltori le cui domande risulteranno non ammesse al contributo verranno avvertiti tramite lettera, debitamente motivata.

ART. 6 - Controlli

1. L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare ispezioni e controlli presso le imprese agricole sovvenzionate e provvederà al recupero del contributo erogato, a norma di legge, qualora si riscontrino difformità con quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 7 - Pubblicità

2. Il regolamento di cui sopra sarà pubblicizzato a cura del Comune di Galliera, delle OO.PP. Agricole, di Agrifidi Bologna e degli Istituti di Credito.